

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE

IN VIGORE DA OTTOBRE 2015

Ai sensi del D.lgs. 28/2010, del D.M. 180/2010 e del D.M. 145/2011 così come modificati dal D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013.

ART. 1 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010, del D.M. 180/2010, del D.M. 145/2011 e successive modifiche)
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'Organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
4. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.
5. L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. La parte istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte. La parte istante deve farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte dell'avvenuto deposito dell'istanza di mediazione nel caso in cui voglia interrompere la prescrizione o impedire la decadenza.
6. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche descritte sul sito www.mediamo.it. La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni e della riservatezza.

ART. 2 – USO DELLE PROCEDURE TELEMATICHE

1. Il deposito dell'istanza di mediazione e tutte le altre comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso posta elettronica, posta elettronica certificata e fax e la mediazione potrà essere svolta attraverso modalità telematiche. L'Organismo gestisce, infatti, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del D.lgs. 28/2010, anche la mediazione in modalità telematica. Questa procedura è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. E' sempre ammessa la mediazione online nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del Mediatore nella sede dell'Organismo. Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall'Organismo e consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura. Tutti i dettagli relativi alla procedura telematica per la mediazione in videoconferenza sono indicati nell'allegato B al presente regolamento. La struttura telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni.
2. La PEC è il sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale equiparate ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 febbraio 2005 n,

68). Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto del messaggio: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno sì che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati. I gestori certificano quindi con le proprie ricevute: che il messaggio è stato spedito; che il messaggio è stato consegnato; che il messaggio non è stato alterato. In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

ART. 3 – AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art. 2 del D.lgs. 28/2010, così come modificato dal D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013, è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo accreditato nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.
2. La parte di una lite che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma online e pubblicata sul sito www.mediamo.it, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'Organismo. La domanda deve contenere:
 - a. il nome dell'Organismo di mediazione;
 - b. nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
 - c. l'oggetto della lite;
 - d. le ragioni della pretesa;
 - e. il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero nel caso vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
3. La mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza. L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.mediamo.it dove può essere scaricata tutta la modulistica.

ART. 4 – LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE

1. La mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia e in quelle di cui all'art. 7, comma 2, lett. c), del DM 180/2010. In alternativa, l'Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del Mediatore.
2. L'organismo si avvale, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 180/2010, delle strutture, del personale e dei mediatori dell'organismo Istituto Superiore di Conciliazione e della Me.co.mediazione-conciliazione s.r.l., con i quali ha raggiunto l'accordo in data 3 dicembre 2013 e che è allegato al presente regolamento costituendone parte integrante (All. E);
3. In caso di formulazione della proposta di cui all'art. 11 del D.lgs. 28/2010, la stessa può provenire da un Mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole

informazioni che le parti intendono offrire al Mediatore proponente.

ART. 5 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il Mediatore in tirocinio previsto nell'art. 2 del D.M. 145/2011.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore e chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione, è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze apprese durante gli incontri di mediazione.
5. L'Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), del D.M. 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione.
6. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti che partecipano alla mediazione o formato durante il procedimento.

ART. 6 – NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento interno del Responsabile del Registro. La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.mediamo.it.
2. I mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del D.M. 180/2010 modificato con D.M. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
3. L'Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), del D.M. 145/2011. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.
4. L'Organismo designa il Mediatore ritenuto più idoneo tra quelli inseriti nella propria lista. Di seguito, si farà riferimento, ai fini meramente dimostrativi, ad uno dei possibili modi di dare attuazione concreta alla previsione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del D.M. 145/2011. Nell'assegnazione degli incarichi, l'Organismo si attiene a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), del D.M. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del Mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. A tal fine, il responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun Mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo, ecc.). Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In

questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, può essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza, ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore di mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. L'Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e a disponibilità del Mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del Mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'Organismo nomina il Mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

5. Le parti possono fornire una comune indicazione del Mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo.

ART. 7 – INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il Mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori allegato al presente Regolamento (All. C).
2. In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il Mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
3. A procedimento iniziato, qualora il Mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l'Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
4. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il Mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il Mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il Mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. La mediazione potrà essere svolta attraverso modalità telematiche e alcune fasi della mediazione possono svolgersi (previo consenso di tutte le parti) anche telefonicamente, su indicazione del Mediatore.
2. Nelle mediazioni il cui esperimento è condizione di procedibilità ex art. 5, commi 1 bis e 2, del d.lgs. 28/2010, l'assistenza legale delle parti è obbligatoria dal deposito dell'istanza fino al termine della procedura.
3. L'Organismo di mediazione fissa il primo incontro tra le parti entro trenta giorni dal deposito dell'istanza e designa il Mediatore.
4. Durante il primo incontro il Mediatore illustra la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
5. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo l'incontro, il mediatore verbalizza le dichiarazioni e il procedimento si conclude con un mancato accordo; in tal caso nessun compenso è dovuto all'Organismo di mediazione.
6. In caso di mancata adesione della Parte chiamata, resta ferma la possibilità per quella istante di non tenere l'incontro di mediazione e di richiedere alla Segreteria il semplice rilascio, senza costi aggiuntivi, di un certificato con il quale si attesti la mancata adesione della Controparte.
7. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione

comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

8. Il Mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
9. Il Mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
 - a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
 - b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
 - c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
 - d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
10. Sentite le parti, l'Organismo può nominare un Mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

ART. 9 – PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato nelle mediazioni il cui esperimento è condizione di procedibilità ex art. 5, commi 1 bis e 2, del D.lgs. 28/2010,
2. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da una o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
3. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

ART. 10 – CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il Mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.lgs. 28/2010
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del Mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 cod. civ., la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato per procedere alla trascrizione. L'accordo raggiunto, anche a séguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore redige processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
6. In caso di mancata adesione della Parte chiamata, resta ferma la possibilità per quella istante di non tenere

l'incontro di mediazione e di richiedere alla Segreteria il semplice rilascio, senza costi aggiuntivi, di un certificato con il quale si attesti la mancata adesione della Controparte.

7. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento (All. D), da trasmettere al responsabile del registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

ART. 11 – EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'art. 2 della direttiva 2008/52/CE, il verbale è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

ART. 12 – INDENNITA'

1. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro preliminare di mediazione (c.d. di programmazione) - incontro che deve essere svolto sia per le mediazioni di cui all'art. 5, comma primo-bis, del D.lgs 28/2010 che per le mediazioni facoltative - nessun compenso è dovuto all'Organismo di mediazione ad eccezione delle spese di avvio e del rimborso delle spese vive documentate.
2. Il primo incontro preliminare di mediazione (c.d. di programmazione) è previsto sia per le mediazioni obbligatorie che per le mediazioni facoltative.
3. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dall'art. 16 del D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 139/2014, e dalla tabella liberamente redatta dall'Organismo.
4. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.
5. Durante il primo incontro gratuito preliminare, incontro previsto sia per le mediazioni di cui all'art. 5, comma primo-bis, del D.lgs 28/2010 che per le mediazioni facoltative, le Parti decidono se iniziare la procedura e, in caso positivo, si impegnano a corrispondere per intero le spese di mediazione prima del successivo incontro di mediazione. Negli altri casi le spese di mediazione devono essere corrisposte entro il primo incontro di mediazione. Nella mediazione facoltativa se le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro della procedura di mediazione in misura non inferiore alla metà, l'organismo non può rifiutarsi di svolgere la procedura. Inoltre, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, commi 1 bis e 2, del decreto legislativo 28/2010, l'Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione anche se le parti non hanno pagato le relative spese, ma tutte le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11, del D.lgs. 28/2010 o di mancato accordo.

ART. 13 – RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. E' di competenza esclusiva delle parti:
 - a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, la scelta dell'Organismo di mediazione competente territorialmente, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non

- siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;
- b.* la comunicazione alla controparte, con ogni mezzo idoneo, dell'avvenuto deposito dell'istanza di mediazione nel caso in cui voglia interrompere la prescrizione o impedire la decadenza;
 - c.* le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
 - d.* l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
 - e.* l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
 - f.* la determinazione del valore della controversia;
 - g.* la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
 - h.* le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al Mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

ART. 14- CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, ulteriori rispetto alle spese di mediazione, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro, un importo di Euro 40,00 + IVA per le liti di valore fino a 250.000,00 Euro e di Euro 80,00 + IVA per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro preliminare di mediazione (c.d. programmatico) - incontro che deve essere svolto sia per le mediazioni di cui all'art. 5, comma primo-bis del D.lgs 28/2010 che per le mediazioni facoltative - nessun compenso è dovuto all'Organismo di mediazione ad eccezione delle spese di avvio e del rimborso delle spese vive documentate. Se le Parti al primo incontro decidono di iniziare la mediazione, per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A in calce al presente regolamento come determinato secondo le previsioni del seguenti commi.
3. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella A allegata al regolamento:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 28/2010;
 - d) nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma.
 - e) deve essere ridotto a Euro 40 + IVA per il primo scaglione e ad Euro 50 + IVA per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
4. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile, l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
5. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del cod. proc. civ.
7. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla

stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

8. Le spese di mediazione devono essere corrisposte entro il primo incontro di mediazione. Tuttavia, se le spese di mediazione facoltativa o obbligatoria sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro della procedura di mediazione in misura non inferiore alla metà, l'organismo non può rifiutarsi di svolgere la procedura ma tutte le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11, del D.lgs. 28/2010 o di mancato accordo. Inoltre, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, commi 1 bis e 2, del decreto legislativo 28/2010, l'Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione anche se le parti non hanno pagato le relative spese, ma tutte le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11, del D.lgs. 28/2010 o di mancato accordo.
9. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 28/2010.
10. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
11. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
12. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
13. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente regolamento, sono derogabili. Tale possibilità, prevista dall'art. 16 c. 14 del DM 180/2010 si riferisce unicamente alle spese di mediazione, non anche alle spese di avvio che non possono né essere ridotte né essere del tutto eliminate. Solo quando la mediazione abbia ad oggetto le materie di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. 28/2010 e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'ODM e delle spese di avvio. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l'organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione).

Tabella A corrispondente a quella di cui al D.lgs. 180/2010

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000	Euro 65
da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 130
da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 360
da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 5.200
oltre Euro 5.000.000	Euro 9.200